



27612/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

composta dai signori magistrati:

dott. Adelaide AMENDOLA

dott. Franco DE STEFANO

dott. Augusto TATANGELO

dott. Giuseppe CRICENTI

dott. Paolo PORRECA

Presidente

Pres. di Sez.

Consigliere relatore

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITÀ CIVILE
ATTIVITÀ SANITARIA

Ad. 29/10/2020 C.C.

R.G. n. 33874/2018

Rep. ©.l.

non 27612

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 33874 del ruolo generale
dell'anno 2018, proposto

da

(omissis)

(C.F.:

(omissis)

)

rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Cavuoto (C.F.:
CVT MSM 70H07 C933E)

-ricorrente-

nei confronti di

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. LECCE (C.F.:
(omissis) **), in persona del Direttore Generale, lega-**

le rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

(C.F.: (omissis)) e (omissis) (C.F.: (omissis)

(omissis))

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce
n. 384/2018, pubblicata in data 9 aprile 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 29 ottobre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

(omissis) ha agito in giudizio (nelle forme del rito
sommario di cognizione) nei confronti della A.S.L. di Lecce per
ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito a

causa di trattamenti sanitari inadeguati che le sarebbero stati praticati presso l'Ospedale di (omissis)

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Lecce.

La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.

(omissis) sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la A.S.L. Lecce.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia «della violazione ex art. 360 n° 3 cpc degli articoli 115 e 116 cpc in relazione agli articoli 1218, 1223, 1176, 2697, 2727, 2729 cc, articoli 40 II comma, 41 II e III comma cp».

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

La decisione impugnata viene contestata con riguardo all'accertamento del nesso di causa tra la condotta dei sanitari che avevano prescritto farmaci anticoagulanti alla ricorrente e l'evento di «*ictus cardio embolico*» occorso alla stessa in data 15 maggio 2007, nonché dell'adeguata informazione della paziente sui rischi connessi alla non corretta attuazione della terapia e dei controlli prescritti.

Orbene, la predetta decisione è, in diritto, certamente conforme ai principi relativi all'accertamento del nesso causale in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria,

principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (e che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo i quali «nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 - 01; nel medesimo senso, ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018, Rv. 650183 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 - 01).

Nella specie, la corte di appello, correttamente applicando i principi di diritto appena richiamati, ha escluso, in fatto, che la condotta dai sanitari che avevano in cura la ^(omissis) potesse considerarsi causa dell'«ictus cardio embolico» occorso alla stessa. Ha infatti rilevato che la terapia anticoagulante prescritta dai medici era stata corretta, quanto meno fino all'ultimo controllo del 4 aprile 2007, e che la paziente aveva omesso di recarsi al controllo programmato per il 3 maggio 2007 allo scopo di verificare i suoi valori INR e di adeguare agli stessi la terapia. Essendo l'«ictus cardio embolico» sopravvenuto il 15 maggio 2007 (cioè dodici giorni dopo il mancato controllo), ha concluso che l'evento era causalmente riconducibile esclusivamente all'omissione del suddetto controllo e quindi imputabile integralmente alla condotta della stessa paziente. Sempre in fatto, ha altresì ritenuto provato, in via presuntiva, che la ^(omissis) (in cura da oltre dieci anni presso il nosocomio e sempre sottoposta, in tutto tale periodo, a con-

trolli almeno mensili) fosse stata adeguatamente informata dei rischi connessi all'omissione dei controlli in questione.

I suddetti accertamenti di fatto risultano operati dai giudici di merito sulla base della valutazione dei fatti storici principali emergenti dagli elementi istruttori acquisiti e sono sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Le censure contenute nel ricorso, dunque, oltre ad essere manifestamente infondate in diritto, finiscono nella sostanza per risolversi in contestazioni di insindacabili accertamenti di fatto operati in sede di merito e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prova, il che non è ammissibile nel giudizio di legittimità.

Peraltro, la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. non è dedotta con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01).

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell'amministrazione controricorren-

te, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 29 ottobre 2020.

Il presidente

Adelaide AMENDOLA

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 3 DIC. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA